



Condizioni per inoltrare una domanda di una quota del contingente doganale parziale (CDP) n. 07.3 Diversi latticini ("Contingente per lo yogurt") dal 2018

Condizione:		Partecipazione alla procedura progressiva	
Negli ultimi 12 mesi sono stati importati almeno 100 kg (ADC o ADFC)? ¹⁾	È stata attribuita una quota sul CDP n. 07.3 negli ultimi 3 anni?	Per: quantitativo parziale di 10 t per nuovi partecipanti ²⁾	Per: quantitativo parziale di 200 t ³⁾
No	Sì	No	No
No	No	Sì	No
Sì	Sì	No	Sì
Sì	No	Sì (per quantitativo parziale di 10 t per nuovi partecipanti o per quantitativo parziale di 200 t) ⁴⁾	

1) Le importazioni devono essere corredate dalle copie delle relative dichiarazioni doganali.

2) Quantitativo parziale di 10 tonnellate per nuovi richiedenti, condizioni:

- Le prescrizioni generali per la ripartizione di quote di contingente e in particolare la ripartizione di quote del contingente in base all'ordine d'entrata delle domande presso l'UFAG ("procedura progressiva") sono disciplinate nell'[ordinanza sulle importazioni agricole \(OIAgr; RS 916.01\)](#).
- In virtù dell'articolo 35a capoverso 1 OIAgr, sono attribuite quote del contingente soltanto a persone munite di numero d'identificazione delle imprese (IDI).
- In virtù dell'articolo 35a capoverso 3 OIAgr, **10 tonnellate** del contingente doganale parziale sono riservate a richiedenti ai quali **negli ultimi tre periodi di contingentamento non è stata attribuita alcuna quota e che non hanno inoltrato alcuna domanda di cui all'articolo 35a capoverso 2**. Questi richiedenti ricevono una **quota massima pari a 1000 chilogrammi lordi** all'anno. Essi non possono cedere **le loro quote con accordi sull'utilizzo giusta l'articolo 14**.
- In virtù dell'articolo 35a capoverso 4 OIAgr, i prodotti importati nell'ambito del contingente doganale parziale n. 07.3 possono essere utilizzati esclusivamente per l'alimentazione umana.

3) Quantitativo parziale di 200 tonnellate, condizioni:

- Le prescrizioni generali per la ripartizione di quote di contingente e in particolare la ripartizione di quote del contingente in base all'ordine d'entrata delle domande presso l'UFAG ("procedura progressiva") sono disciplinate nell'[ordinanza sulle importazioni agricole \(OIAgr; RS 916.01\)](#).
- In virtù dell'articolo 35a capoverso 1 OIAgr, sono attribuite quote del contingente soltanto a persone munite di numero d'identificazione delle imprese (IDI).
- In virtù dell'articolo 35a capoverso 2 OIAgr, **200 tonnellate** del contingente doganale parziale **sono attribuite a richiedenti i quali possono comprovare** che nei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda **hanno importato** per proprio conto merci del contingente doganale parziale n. 07.3 con un peso lordo di **almeno 100 chilogrammi** all'ADFC o all'ADC. Sono considerate **prove le copie delle dichiarazioni doganali nelle quali il richiedente è indicato quale importatore**.
- In virtù dell'articolo 35a capoverso 4 OIAgr, i prodotti importati nell'ambito del contingente doganale parziale n. 07.3 possono essere utilizzati esclusivamente per l'alimentazione umana.

Può essere inoltrata una domanda solo per una parte dei due quantitativi parziali.